



Regolamento Comunale

Per il corretto esercizio ed insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione.

Data Documento	04/02/2013	Versione	Rev.0
Tipo documento	Regolamento Comunale		
Tipo Impianto	S.R.B. , Radio FM, Televisivo		
Comune	Sant'Antioco		
Provincia	Carbonia-Iglesias		

INDICE

ARTICOLO 1 - Finalità	3
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione	3
ARTICOLO 3 - Definizioni	4
ARTICOLO 4 - Procedure autorizzative	4
ARTICOLO 5 - Limiti e Divieti	5
ARTICOLO 6 - Norme per la corretta progettazione sul territorio.	6
ARTICOLO 7 - Limiti di esposizione e valori di attenzione.	6
ARTICOLO 8 - Controlli e sanzioni.	7
ARTICOLO 9 - Piani di Risanamento.	7
ARTICOLO 10 - Entrata in vigore del Regolamento.	7
APPENDICE A - Riferimenti normativi e di Settore	8
APPENDICE B - Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione	9

ARTICOLO 1 - Finalità

Il Regolamento comunale, previsto dall'art. 8 della legge 36/2001 e dalla legge regionale 9/2006, disciplina la corretta installazione urbanistica ambientale e territoriale degli impianti di radiocomunicazione eroganti campi elettromagnetici (CEM). Tale regolamento è stato integrato al piano di identificazione delle aree sensibili, ai sensi all'articolo 55, comma 4 della L.R. n. 9/2006, laddove il Comune può vietare l'installazione di impianti fissi o mobili di radiocomunicazione, che fa parte integrante del presente documento nell'area appendice. Il regolamento è stato redatto al fine di:

- Perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni di natura elettromagnetica conformemente all'articolo 32 della Costituzione.
- Minimizzare i fattori di impatto paesaggistico, ambientale e visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dagli impianti menzionati nel presente regolamento.
- Razionalizzare la distribuzione degli impianti di radiocomunicazione nel territorio al fine di ottimizzare la potenza irradiata dagli impianti ed omogeneizzare e contenere i livelli di campo elettromagnetico emessi, garantendo la qualità del servizio di telefonia mobile e/o radiotelevisivo, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità.
- Minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, derivanti dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile e/o radiotelevisiva.
- Garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare meccanismi di partecipazione alle scelte intraprese.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di radiocomunicazione, che generano campi elettromagnetici, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.

Sono inclusi nelle presenti direttive gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), gli impianti per reti radio di trasmissione dati punto-multipunto in aree estese, come, ad esempio, le reti commerciali destinate a fornire connettività a larga banda alla rete Internet, e quelli per la trasmissione dei segnali radio e televisivi sia in tecnologia analogica che digitale.

Sono esentate dalle disposizioni delle presenti linee guida le seguenti tipologie di impianti e di attività:

- telecomandi a distanza;
- controlli di processo;
- allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
- comandi di carrelli mobili automatici;
- cercapersone (comunicazioni monodirezionali);
- reti di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
- dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computer e/o periferiche) comprese le reti locali in tecnologia radio (LAN Wireless destinate prevalentemente a collegare terminali situati all'interno di un edificio o di un'area ristretta);
- ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;
- sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea;
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- Impianti di radiocomunicazione: sistemi per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive) e/o cellulare.
- Gestore: licenziatario munito del titolo abilitativo all'esercizio di telecomunicazione.
- Antenna radiobase: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore
- Impianto radiobase: insieme di una o più antenne di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge.
- Stazione radiobase: stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare.
- Macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase.
- Limiti di esposizione: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003.
- Valori di attenzione: interventi da attuare per contenere, in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dal DPCM 8/7/2003.
- Obiettivi di qualità: la minimizzazione dell'impatto urbanistico - ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03.
- Aree sensibili: asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze socio sanitarie, ospizi, ecc., ovvero aree di interesse storico-artistico e paesaggistico - ambientale, meglio definite nell'Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Reti cellulari: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in "celle" servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile).
- Micro cella: Stazione Radio Base che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 5 Watt.

ARTICOLO 4 - Procedure autorizzative

Le infrastrutture delle stazioni radiobase per telefonia cellulare di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto ad opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

L'installazione di tali stazioni viene autorizzata dalle autorità comunali previo accertamento da parte dell'A.R.P.A. Sardegna della compatibilità della emissione degli impianti con i limiti massimi di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M del 8/7/2003.

Le istanze di autorizzazione e/o denunce di inizio attività per l'installazione di stazioni radiobase, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Antioco.

Al momento della presentazione della domanda, il Servizio Urbanistica ed Edilizia in relazione con l'Assessorato all'Ambiente, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Regolamento Comunale: Comune di Sant'Antioco

Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere individuati con una targa identificatrice in materiale metallico indicante:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del Gestore proprietario dell'impianto;
- N° determina del rilascio autorizzazione all'esercizio;
- tipo di impianto (GSM, UMTS, ecc);

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle aree Sensibili, di tipo paesaggistico - ambientale (Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010), oltre alla documentazione richiesta nell'Art. 4, si richiede uno studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico, il progetto e la raffigurazione del mascheramento dell'impianto. Il Comune si riserva di richiedere entro 15 gg. eventuali chiarimenti e/o modifiche. Le domande di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accettate qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, della relativa domanda e dello studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico o dalle eventuali modifiche richieste, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle aree Comunali idonee all'installazione di nuove antenne, le domande di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, si intendono accettate qualora, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Sugli impianti UMTS, sulla base dell'articolo 5 bis, comma 1 della legge n.73/2010, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti".

ARTICOLO 5 - Limiti e Divieti

Il rispetto della normativa vigente da parte dei titolari degli impianti è verificato preventivamente da ARPA SARDEGNA per compito istituzionale. L'ARPA si occuperà di effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Le aree destinate agli impianti e alle apparecchiature nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale non devono essere accessibili alla popolazione. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdetto all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

Sono escluse soluzioni con tralicci mentre possono essere autorizzati pali di norma addossati o connessi agli edifici, nelle proprietà private, qualora l'altezza non sia inferiore a 15 metri e superiore a 30 metri e nelle proprietà pubbliche su aree appositamente localizzate dalla Amministrazione Comunale, anche su richiesta dei proponenti l'installazione e nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 6 - Norme per la corretta progettazione sul territorio.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in vigore nonché con i vincoli delle tutele paesaggistiche e monumentali, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Gli impianti, come scelta tecnologica, devono essere progettati e installati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi in rapporto con la qualità del servizio svolto ed in linea con il principio di precauzione di cui in premessa.

In caso di pluralità di domande, per lo stesso sito, verrà data preferenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori e che prevedano adeguato frazionamento delle potenze. Sarà inoltre compito dell'Amministrazione comunale promuovere e favorire l'utilizzo comune di un medesimo impianto da parte di più gestori.

Verrà data, inoltre, preferenza alle domande di localizzazione degli impianti sopra il piano di copertura dell'edificio più alto tra quelli dell'area di interesse.

Sotto il profilo esecutivo dovranno essere proposte strutture di particolare pregio architettonico e dovrà essere in generale mitigato l'impatto visivo sia delle antenne che delle strutture di sostegno (pali, cavi). Fatte salve le disposizioni di sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Di norma dovranno essere prescritte all'interno dei provvedimenti autorizzativi le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare un "progetto tipo" circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'ideale qualità formale, a cui gli operatori dovranno conformarsi nella predisposizione dei progetti.

ARTICOLO 7 - Limiti di esposizione e valori di attenzione.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. dell'8 luglio del 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'art. 3, corrispondenti (per $3 < f < 3.000$ MHz) 20 volt/metro e a 6 Volt/metro.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

ARTICOLO 8 - Controlli e sanzioni.

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti (A.R.P.A.S.), l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente avvalendosi dell'A.R.P.A. Sardegna, o di soggetti privati con capacità tecniche adeguate e certificate nonché organi pubblici e competenti in materia secondo il protocollo ISPESL Network e, con frequenza indicata dall'Amministrazione Comunale discrezionale e comunque non inferiore ai 180 gg. e su almeno il 10% degli impianti di ciascun gestore.

Le spese relative ai controlli saranno poste in carico ai concessionari degli impianti in base ai contenuti dello schema di convenzione di cui all'art. 8. Chiunque superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla legislazione statale e regionale vigente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 300.000,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione i piani di risanamento di cui all'art. 9, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

ARTICOLO 9 - Piani di Risanamento.

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente articolo possono essere redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, piani di risanamento.

Tali piani, redatti a cura e a spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione dell'A.R.P.A. Sardegna e alla approvazione della amministrazione comunale e potranno prevedere anche la delocalizzazione degli impianti stessi.

Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione degli impianti stessi.

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore del Regolamento.

E' assegnato il termine di 120 gg dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile e per la radiodiffusione per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti e per verificare la corrispondenza degli impianti esistenti al presente regolamento. In caso di inadempienza da parte dei Concessionari l'Amministrazione Comunale procederà, previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 gg, a dichiarare decaduto il titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto e ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio. Trascorsi 60 gg senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione Comunale in danno al concessionario.

Per le sanzioni e per quanto non previsto da questo regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

APPENDICE A - Riferimenti normativi e di Settore

- Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D.LGS. 259/03
Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE
- D.P.C.M. 8 Luglio 2003 G.U. n. 199 del 28 Agosto 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz
- Norma CEI 211-7 (01-2001)
Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.
- Norma CEI 211-10; V1 (01-2004)
Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza.
Appendice H: Metodologie di misura per segnali UMTS.
- Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 art.55 comma 4 e 5
4. Sono attribuiti ai comuni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.
5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- Direttiva Regionale G.R. n.12/24 del 25/03/2010
Direttiva Regionale in materia di inquinamento elettromagnetico.
Appendice alla Delibera G.R. n.12/24 del 25/03/2010.
- 5 bis, comma 1 della legge n.73/2010
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile

APPENDICE B - Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

AREE SENSIBILI

I comuni, ai sensi all'articolo 55, comma 4 della L.R. n. 9/2006, sono tenuti a provvedere alla "individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili".

Si ritiene che si possano individuare aree sensibili di due tipi:

- aree sensibili di interesse socio-sanitario;
- aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili, e sono pertanto identificabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi giochi.

A titolo esemplificativo si possono individuare le seguenti tipologie:

- edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- edifici scolastici;
- edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, oratori, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari);
- residenze per anziani;
- le pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, lastrici solari, balconi, cortili e giardini).

All'interno di tali aree non è consentita l'installazione di impianti fissi o mobili.

Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili si ritiene utile che gli impianti situati in prossimità di tali aree (indicativamente nel raggio di 200 m) siano oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico.

Le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale sono quelle nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo e ricadono nelle seguenti tipologie:

- beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- zone A individuate dallo strumento urbanistico generale;
- aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale individuati nella cartografia del PPR e/o dei PUC, le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparato, zone di salvaguardia);
- aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area,
- suoli di prima e seconda classe.

Il comune, all'interno delle succitate aree, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione, provvedendo a acquisire i pareri/autorizzazioni, nullaosta degli enti/amministrazioni competenti, eventualmente per il tramite della Conferenza di Servizi.

Regolamento Comunale: Comune di Sant'Antioco

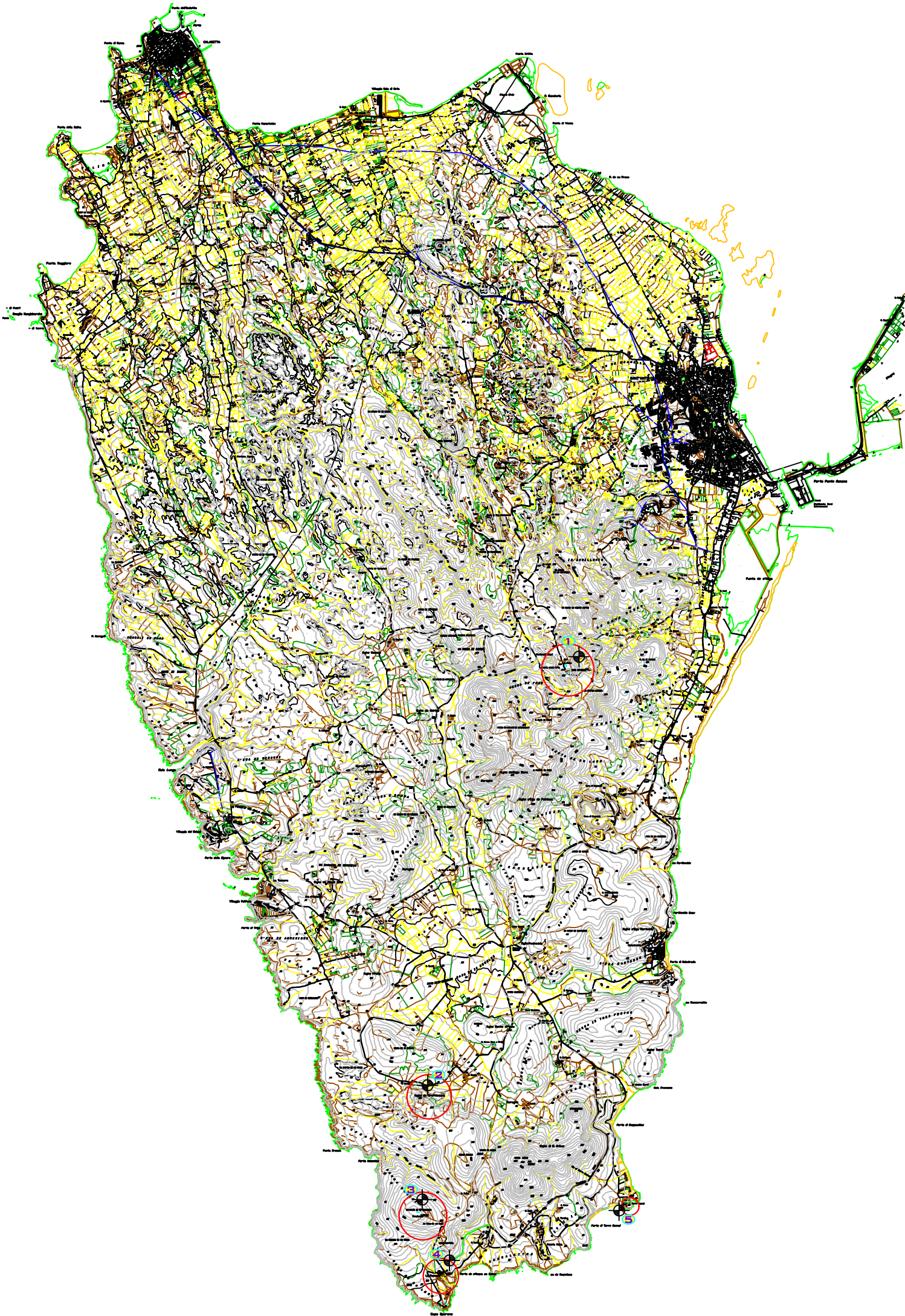
A tal fine si ritiene opportuno che le aree sensibili, così come sopra individuate, vengano censite e perimetrate con la opportuna rappresentazione cartografica in scala adeguata (indicativamente 1:2000), da allegare al regolamento comunale per la localizzazione degli impianti, laddove presente.

Il primo allegato, del presente regolamento, presente nella pagina successiva, è una rappresentazione planimetrica dell'intero territorio comunale di Sant'Antioco (è rappresentata l'intera Isola comprendente anche il territorio del Comune di Calasetta), all'interno della quale, vengono indicate, mediante cerchio di colore rosso, le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale:

- Località, individuata con il numero 1 sulla carta, denominata Bega Giomiri ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Località, individuata con il numero 2 sulla carta, denominata Nuraghe de Gruttacqua ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Località, individuata con il numero 3 sulla carta, denominata Su Monti de su Semafuru ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Località, individuata con il numero 4 sulla carta, denominata La Fazenda ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Località, individuata con il numero 5 sulla carta, denominata Torre Cannai ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

ALL RIGHTS RESERVED – This document is the exclusive property of Matteo Cherchi which reserves all rights thereto. Therefore this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed to others or used in any way, not even for experimental purposes, without written permission of Matteo Cherchi and upon request it shall be promptly returned to Matteo Cherchi

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – Questo documento e' di proprieta' esclusiva di Matteo Cherchi, sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non puo' essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Matteo Cherchi e su richiesta dovra' essere prontamente reinvioato a Matteo Cherchi.



LEGENDA

-  **AREE SENSIBILI:**
storico-architettonico
paesaggistico-ambientale
-  **PUNTO DI RIFERIMENTO**
-  **INDIVIDUAZIONE AREA**

Dott.Ing.Matteo Cherchi

Via Marche n.14 Assemini (CA)

Descrizione: **REALIZZAZIONE PLANIMETRIA
CON RAPPRESENTAZIONE AREE SENSIBILI**

Elaborazioni AutoCad 2010

Data: aprile 2013

R.F.

Data: 06/04/2013

Nome PLAN: AREE SENSIBILI

Scala: 1:10000

Formato: A3

Cod. Sito: 1-CI

Co-locato: 01-CI

Nome File: CL_01_PlanimetriaAreeSensibili.dwg

N. doc.:

Regolamento Comunale: Comune di Sant'Antioco

Il secondo allegato, del presente regolamento, presente nella pagina successiva, è una rappresentazione planimetrica della cittadina di Sant'Antioco, all'interno della quale, vengono indicate, mediante cerchio di colore rosso, le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, mediante cerchio di colore blu le aree sensibili di interesse socio-sanitario:

Aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale:

- Località, individuata con il numero 1 sulla carta, denominata Ponte Romano ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Località, individuata con il numero 2 sulla carta, denominata Centro Storico ricadente in beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Aree di interesse socio-sanitario:

- Località, individuata con il numero 1 sulla carta, denominata Scuola I.P.S.I.A. ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 2 sulla carta, denominata Scuola Via Bologna ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 3 sulla carta, denominata Scuola Via Lazio ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 4 sulla carta, denominato Baby Parking ricadente in edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 5 sulla carta, denominata Scuola XXIV Maggio ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 6 sulla carta, denominata Scuola Enrico Fermi ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 7 sulla carta, denominata Scuola Antioco Mannai ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 8 sulla carta, denominata Scuola Virgilio ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.
- Località, individuata con il numero 9 sulla carta, denominata Scuola via Bolzano ricadente in edifici scolastici come indicato nell' Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010.



LEGENDA

AREE SENSIBILI:
storico-architettonico
paesaggistico-ambientale

AREE SENSIBILI:
socio-sanitario

PUNTO DI RIFERIMENTO

INDIVIDUAZIONE AREA

Dott.Ing.Matteo Cherchi Via Marche n.15 Assemini (CA)	Descrizione: REALIZZAZIONE PLANIMETRIA CON RAPPRESENTAZIONE AREE SENSIBILI		
D:\Progetti\Buddha\CDR\San'Antioco\Vegetazione\Comune\ComuneSan'Antioco.dwg	Elaborazioni AutoCad 2010		
Data: aprile 2013	Nome PLAN: AREE SENSIBILI		Cod. Sito: 1-CI
R.F.	Scala: 1:10000	Formato: A3	Co-locato: 01-CI
Data: 06/04/2013	Nome File: CL_01_PlanimetriaAreeSensibili.dwg		N. doc.: